



**prassi**

## **LA CONTRIBUZIONE ALLA GESTIONE SEPARATA INPS: L'AUMENTO DELLE ALIQUOTE DA LUGLIO 2017**

***(art. 7 Legge 81/2017- Circolare Inps n. 122/2017)***

L'articolo 7 della Legge n.81/2017 (c.d. "Jobs Act del lavoro autonomo") ha apportato alcune modifiche all'articolo 15 del D.Lgs. n. 22/2015, che disciplina l'indennità di disoccupazione mensile DIS-COLL per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

Il Legislatore ha disposto, al fine di finanziare la disoccupazione istituita a favore dei lavoratori autonomi (DIS-COLL), che dal 1° luglio 2017, sia dovuta, dai soggetti iscritti alla Gestione separata INPS in via esclusiva, un'aliquota contributiva aggiuntiva pari allo 0,51%.

A tale riguardo l'Istituto, con la Circolare n. 122 del 28 luglio 2017, comunica che, per i soli soggetti interessati all'aumento della contribuzione, i versamenti sui compensi corrisposti a luglio, agosto e settembre 2017 potranno essere effettuati entro il 16 ottobre 2017.

L'aumento dell'aliquota contributiva non si applica, invece, ai compensi corrisposti come:

- componenti commissioni e collegi;
- amministratori di enti locali (DM 25 maggio 2001);
- venditori porta a porta (art. 19, D.Lgs n. 114/1998);
- rapporti occasionali autonomi (art. 44, Legge n. 326/2003);
- associati in partecipazione (non ancora cessati);
- medici in formazione specialistica (art. 1, comma 300, Legge n. 266/2005).

Resta ferma la ripartizione dell'onere contributivo tra collaboratore e committente nella misura, rispettivamente, di 1/3 e 2/3.

Le suddette aliquote si applicano, ai soggetti interessati, fino al raggiungimento del massimale di reddito pari, per l'anno 2017, ad euro 100.324,00.

L'aliquota del 33,23% si applica, per i soggetti interessati, a partire dai compensi corrisposti dal 1° luglio 2017.

Nella circolare in esame l'INPS precisa che:

per i soli soggetti interessati all'aumento della contribuzione, il versamento dei contributi sui compensi corrisposti a luglio, agosto e settembre 2017, può essere effettuato entro il 16 ottobre 2017 senza aggravio di somme aggiuntive, a titolo di sanzioni civili.

L'Istituto ricorda che deve essere compilato un rigo per ciascun periodo interessato e la causale di riferimento è CXX.



I contributi dovuti per i compensi erogati ai soggetti esclusi dall'aumento contributivo seguono le regole ordinarie.

#### **FLUSSO UNIEMENS**

Per quanto riguarda il flusso Uniemens, l'INPS precisa che:

- nella denuncia devono essere indicate le aliquote di competenza
- l'invio delle denunce dei soli soggetti interessati all'aliquota del 33,23% per i mesi di luglio, agosto e settembre 2017 può essere effettuato entro il 31 ottobre 2017.

Brescia, 1 agosto 2017

***per informazioni Ufficio Relazioni Sindacali e Industriali Apindustria Brescia:***  
*tel. 03023076 - fax 0302304108 - email sindacale@apindustria.bs.it*